**Procura della Repubblica**

Presso Tribunale di Pisa

Via Beccaria 18 - 56127 Pisa tel. 050/971041 1

e-mail [procura.pisa@giustizia.it](mailto:procura.pisa@giustizia.it)

**INFORMATIVA SUI DIRITTI DELLA PERSONA OFFESA**

**- art. 90 *bis* c.p.p. -**

In relazione alla denuncia querela presentata in data odierna si avvisa l’interessato, in quanto persona offesa dal reato, dei seguenti diritti e facoltà esercitabili nel procedimento penale:

1. può nominare un difensore ai sensi dell’art. 96 c.2 c.p.p. - il quale dovrà fornire le informazioni necessarie alla tutela degli interessi della persona offesa nel procedimento penale – e, alle condizioni di legge, può accedere al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 76 DPR 30.5.2002 n.115; si precisa che detto beneficio è ammesso anche in deroga agli ordinari limiti di reddito in quanto si proceda per uno o più reati di cui agli artt. 527, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies, 612 bis, nonché per uno o più dei reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinques, 601, 602, 609 quinques e 609 undecies c.p., quando siano commessi in danno di minori;
2. se non conosce la lingua italiana ha diritto alla costante assistenza di un interprete quando voglia o debba fare una dichiarazione o debba essere ascoltato dall’autorità che procede, nonché alla traduzione gratuita degli atti processuali, compresa la presente informativa che dovrà essere sempre tradotta in una lingua a lui conosciuta;
3. ove abbia subito un danno dal reato ha facoltà, in qualità di danneggiato, di costituirsi parte civile nel procedimento penale per ottenere il risarcimento del danno, secondo la previsione degli artt. 74 ss c.p.p., e in tal caso ha diritto a ricevere notifica della sentenza anche per estratto;
4. ha inoltre facoltà di ricevere comunicazioni dello stato del procedimento, e in particolare della data e del luogo del processo e dell’ imputazione, nonché delle iscrizioni sul registro delle notizie di reato in base a quanto previsto dall’art. 335 c.p.p., facendone formale istanza al competente ufficio della Procura della Repubblica; può altresì chiedere di essere informato dell’eventuale richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero per poter proporre opposizione ai sensi dell’art. 408 c.p.p.; si precisa che, se si procede per delitti commessi con violenza alla persona, sarà sempre dovuto l’avviso dell’eventuale archiviazione;
5. se il reato è procedibile a querela, potrà definire il procedimento con la remissione della stessa, purché accettata dal querelato; salvo che non si versi in casi di querela irrevocabile ovvero in casi nei quali la remissione è sottoposta a specifiche condizioni; inoltre, se il reato procedibile a querela è di competenza del giudice di pace il procedimento potrà essere definito attraverso un’attività di mediazione di tipo conciliativo da parte delle strutture pubbliche a ciò preposte;
6. se si procede per delitti commessi con violenza alla persona, ha facoltà di richiedere di essere informato dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, nonché dell’eventuale evasione dell’imputato in custodia cautelare o del condannato e della volontaria sottrazione dell’interessato all’esecuzione della misura di sicurezza detentiva; salvo che l’autorità procedente non ritenga che possa derivarne un concreto percolo di danno per l’autore del reato.